



Criteri per l'esecuzione del divieto di svolgere manifestazioni del 28 febbraio 2020

Data: 4 marzo 2020
Per: Medici cantonali, CDS

1. Premessa e scopo dell'ordinanza / del divieto

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in considerazione della situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e vietato a tempo determinato su tutto il territorio svizzero manifestazioni pubbliche e private cui siano presenti contemporaneamente oltre 1000 persone (ordinanza del 28 febbraio 2020 per combattere il coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24).

Più le persone sono vicine le une alle altre, maggiore è la probabilità di contagio. Il nuovo coronavirus è trasmesso principalmente in caso di contatto ravvicinato e prolungato, ossia a meno di 2 metri per più di 15 minuti. Grandi assembramenti aumentano notevolmente il rischio di trasmettere il coronavirus a numerose persone. Inoltre in questi casi la tracciabilità dei contatti è limitata o impossibile. Una misura efficace per contenere o attenuare un focolaio della malattia è mantenere la distanza (in inglese social distancing). Così facendo è possibile ridurre la frequenza dei contagi, interrompere la catena della trasmissione e impedire o contenere focolai locali. Il provvedimento serve anche a proteggere le persone particolarmente vulnerabili e soprattutto quelle che presentano un elevato rischio di complicanze.

In sintesi il divieto può essere motivato come segue:

- Impedimento di grandi assembramenti in un determinato momento e in un luogo definito: le persone si trovano a una distanza di meno di 2 metri per un periodo di tempo superiore a 15 minuti.
- Impossibilità di garantire la tracciabilità dei contatti.

Rimangono fondamentalmente permesse le manifestazioni cui partecipa un numero di persone inferiore a 1000. Nel caso di manifestazioni pubbliche o private con meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente.

L'ordinanza del Consiglio federale solleva alcuni interrogativi sull'attuazione nei Cantoni, trattati qui di seguito.

2. Cos'è una manifestazione?

Una manifestazione pubblica o privata è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro e cui partecipano più persone. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. L'organizzazione dell'evento sottostà alla responsabilità dell'organizzatore, che può essere una persona, un'organizzazione o un'istituzione.

- Esempi: concerti, congressi, spettacoli teatrali o circensi, cinema, party/discoteche, manifestazioni sportive, funzioni religiose, carnevali, dimostrazioni, feste di quartiere/di paese, fiere, giubilei aziendali, assemblee generali, porte aperte.
- Non rientrano in questa definizione: il normale svolgimento delle lezioni scolastiche o dei corsi di formazione, il posto di lavoro, le stazioni, i mezzi pubblici, le funicolari, le terme, i supermercati, i ristoranti, il regolare esercizio di bar, i mercati ortofrutticoli, le attività ordinarie di un museo, gli allenamenti di squadre sportive o una cena privata a base di fondue. Non rientrano neppure le riunioni spontanee di persone. La libertà di movimento non deve essere limitata (nessuno scioglimento da parte della polizia o di altri servizi dell'ordine).

3. Determinazione del numero di persone (meno / più di 1000)

Per stabilire il numero di persone è determinante il numero totale delle persone presenti allo stesso momento, per esempio il numero di partecipanti attesi incluse le persone in loco, come gli addetti al catering (indizio: numero di posti a sedere, numero di biglietti venduti, cui vanno aggiunti il personale, gli orchestrali ecc.).

4. Quali criteri devono essere presi in considerazione in caso di manifestazioni con meno di 1000 persone per la ponderazione del rischio?

Nel caso di manifestazioni pubbliche o private con meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente.

In linea di principio non si prevede di fissare un limite numerico minimo a partire dal quale si debba effettuare la ponderazione dei rischi. Per venire incontro ai Cantoni, l'UFSP ipotizza un limite di 150 persone. Se il Cantone ha istituito un tale limite, si può presupporre che gli organizzatori valutino, con un onere ragionevole, la visione d'insieme dei partecipanti e dei rischi della manifestazione.

Le manifestazioni con meno di 1000 persone possono essere svolte se si osservano le seguenti condizioni quadro:

- raccomandare alle persone appartenenti a gruppi a rischio (persone di 65 anni e più e le persone che soffrono in particolare delle seguenti malattie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro) di non partecipare alla manifestazione;
- alla manifestazione, informare attivamente i partecipanti sulle misure di protezione generali, come l'igiene delle mani, la distanza da tenere dalle altre persone o le regole di igiene quando si tossisce o si starnutisce (p. es. appendere in un luogo ben visibile il flyer ufficiale dell'UFSP);

- invitare le persone che sono o si sentono malate a non partecipare alla manifestazione o ad abbandonarla.

In caso di dubbi di valutazione sono inoltre determinanti i seguenti criteri:

- Numero dei partecipanti: più piccola è la manifestazione, minore sarà il numero di persone esposte al rischio di contagio e quindi più ridotto sarà il rischio di una trasmissione del virus (densità minore).
- Condizioni spaziali: più spazio significa meno rischi. Se possibile, optare per locali o luoghi più grandi per garantire più spazio tra i presenti. Bisogna inoltre considerare se la manifestazione si svolge all'aperto o al chiuso.
- Attività dei presenti (numero di contatti ravvicinati)